

numero			Bellinzona
3663	fr	7	3 luglio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione Acque
3003 Berna

10.324 s lv. Ct. BE Legge sulla protezione delle acque - Revisione parziale
Procedura di consultazione

Gentili signore,
egregi signori,

facciamo riferimento alla documentazione messa in consultazione il 2 aprile 2012 relativa al progetto preliminare di modifica della Legge federale sulla protezione delle acque (in seguito Progetto preliminare). Il Progetto è stato elaborato, nell'ambito dell'iniziativa cantonale citata in oggetto, dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S). Ringraziamo quindi dell'opportunità dataci di esprimere il nostro parere.

1. Osservazioni formali

Segnaliamo la mancanza della versione italiana del testo del Progetto preliminare e del rapporto esplicativo della CAPTE-S del 23 marzo 2012. Il Consiglio di Stato reputa indispensabile che le proposte di modifiche di Legge possano essere messe in consultazione anche in italiano per agevolare una piena e immediata comprensione dei testi. Le osservazioni che seguono si riferiscono pertanto alle versioni in tedesco e/o francese dei citati documenti.

2. Considerazioni sulla revisione parziale

Il nuovo art. 37 cpv. 1 lett. b^{bis} prevede, a poco più di un anno dall'introduzione di nuovi e sostanziali disposti a tutela dei corsi d'acqua, la possibilità di arginatura e correzione per permettere la formazione di discariche destinate ad accogliere materiale di scavo non inquinato.

Rileviamo innanzitutto un'incongruenza con i disposti artt. 36a LPAC e 41a OPAC, che prevedono la definizione dello spazio riservato alle acque a garanzia della protezione contro le piene e delle funzioni naturali delle acque.

Da un lato il legislatore ha ritenuto che le acque meritassero particolare attenzione imponendo ai Cantoni di determinare lo spazio riservato alle acque, d'altra parte ora propone di allentare tale imposizione adducendo motivi di pubblica utilità.

È vero che in Ticino, nel corso degli ultimi 5 anni, è stato registrato un forte aumento della produzione di materiale di scavo e demolizione non inquinato accompagnata dalla difficoltà sempre maggiore di reperire sul territorio nuovi siti idonei da adibire a discarica. La necessità di reperire nuovi spazi è quindi un dato di fatto.

D'altra parte la modifica proposta pone le premesse che potrebbero portare a occupazioni e utilizzazioni del territorio su vasta scala all'interno di vallette laterali e di comparti che hanno conservato peculiarità e contenuti naturali e paesaggistici di valore, proprio perché caratterizzati dalla presenza di corsi d'acqua naturali. È opportuno ricordare come l'occupazione di vallette laterali da parte di discariche pone innanzitutto dei problemi gravi di sicurezza del territorio e rappresenta pertanto una soluzione da evitare nel modo più assoluto. Non riteniamo pertanto opportuno prevedere un'eccezione al riguardo, discarica per materiale di scavo non inquinato, nella Legge sulla protezione delle acque.

Il principio di un'entrata in materia per la pianificazione e successiva realizzazione di una discarica, anche in presenza di un corso d'acqua, non può essere dato a priori ma può essere accettato solo e unicamente con le necessarie e dovute cautele.

Ad esempio l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) nell'Allegato 2 Cifra 23 cpv. 8 prevede già la possibilità di intervento su acque superficiali di piccole dimensioni, il termine impiegato è *ruscelli*. In ogni caso secondo l'OTR il *ruscello* deve poter essere deviato e *passare allo scoperto accanto alla discarica*. Questa condizione esclude giustamente la possibilità di formazione di discariche attraverso il riempimento di vallette solcate da corsi d'acqua. Inoltre l'OTR, sempre nell'allegato 2 cifra 1 cpv. 3, pone delle condizioni vincolanti a garanzia della sicurezza.

Il Consiglio di Stato ritiene quindi necessario che il Progetto preliminare riprenda questi elementi, peraltro già inseriti nell'Ordinanza tecnica sui rifiuti, i quali specificano le dimensioni dei corsi d'acqua sui quali è possibile intervenire a garanzia della sicurezza del territorio. Questi aspetti sono già parzialmente specificati e affrontati nel rapporto del 23 marzo 2011 accompagnante il Progetto preliminare, ma non vengono in nessun modo ripresi nella modifica di Legge dove si fa riferimento genericamente a dei corsi d'acqua.

3. Conclusioni

Sulla base di quanto precedentemente segnalato, il Consiglio di Stato ritiene che la modifica di legge così come proposta nel Progetto preliminare non è accettabile.

Se la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) intende, come peraltro già deciso dai suoi organi competenti, dare seguito all'iniziativa cantonale citata in oggetto il Consiglio di Stato ritiene che lo deve fare tenendo imperativamente conto dei seguenti punti:

- la dimensione dei corsi d'acqua deve essere specificata, il Progetto preliminare fa riferimento genericamente ai corsi d'acqua. Deve poter essere precisato che sono possibili arginature e correzioni solo e unicamente su corsi d'acqua di piccole dimensioni, *ruscelli*. Segnaliamo in proposito che potrebbe essere opportuno distinguere fra i corsi d'acqua temporanei e quelli permanenti;
- il principio dell'ubicazione vincolata per una discarica dovrà essere precisato; rileviamo che una discarica non è un'opera che è per sua natura legata alla presenza di un corso d'acqua come lo sono le opere menzionate all'art. 37, cpv. 1b e che quindi giustificano arginature e correzioni. Come segnalato più sopra riteniamo estremamente delicato inserire e definire, già nella legge, l'eccezione.

- la sicurezza idraulica deve poter essere garantita e il riferimento a questo aspetto deve essere esplicito nel Progetto preliminare, oppure essere precisato in un'Ordinanza di applicazione, come è stato fatto con l'OTR, vedi Allegato 2 cifra 1 cpv. 3 e cifra 23 cpv. 8.

I punti elencati sopra risultano di particolare importanza nella realtà territoriale di un cantone di montagna come il nostro, confrontato con importanti vincoli e impegni assunti a tutela dei corsi d'acqua e del paesaggio e confrontato con problemi di sicurezza inerenti i pericoli naturali che non devono in nessun modo essere amplificati da interventi antropici.

Tenuto conto del contesto territoriale ticinese e in mancanza di chiarezza sulla tipologia del corso d'acqua sul quale è ammesso un intervento di arginatura e/o correzione, per l'Autorità cantonale risulterà difficile gestire con rigore rivendicazioni locali per delle nuove discariche.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare alle nostre osservazioni e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri saluti più cordiali.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere Federali, Residenza
- Dipartimento del territorio, Residenza
- Divisione delle costruzioni, Residenza
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Residenza
- Divisione dell'ambiente, Residenza
- Servizi generali del DT, Residenza